

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 luglio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 41.

Norme in materia di sostegno all'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 44.

Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni e 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modifiche e integrazioni; abrogazione della legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali). Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 45.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria). Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 46.

Interventi a favore delle imprese di esercizio cinematografico. Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2009, n. 20.

Modifica della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali). Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2009, n. 21.

Modifica della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione). Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma). Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23.

Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico). Pag. 10

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 55/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato). Pag. 15

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 27.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2009 e nuova disciplina della «Finanza Regionale per lo sviluppo del Molise - Fin-Molise - S.p.A.». Pag. 18

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2010). Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 6.

Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013. Pag. 18





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 41.

Norme in materia di sostegno all'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione italiana e dell'art. 2 dello Statuto regionale, adotta politiche volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si oppongono ad una piena valorizzazione del talento individuale.

2. La Regione, consapevole che nel mondo globalizzato la circolazione delle persone, delle culture e dei saperi è funzionale al progresso delle comunità locali, riconosce il talento come strumento privilegiato di crescita della persona e come mezzo di sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, secondo i principi stabiliti dall'Unione europea.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione sostiene l'alta formazione, come definita dall'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), presso centri internazionali di eccellenza, in quanto modalità qualificata di valorizzazione delle capacità personali e strumento di sviluppo per l'economia e il mercato del lavoro ligure.

2. La Regione incentiva il rientro dei propri residenti che abbiano compiuto percorsi formativi e professionali presso i centri internazionali d'eccellenza.

Art. 3.

Programma integrato per la formazione d'eccellenza e il rientro dei talenti

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione adotta un programma integrato per l'alta formazione dei giovani laureati presso centri internazionali d'eccellenza, denominato «Master and Back», finalizzato anche al successivo loro reinserimento nel mondo del lavoro ligure.

2. Il Programma istituisce un sistema di sostegno ai giovani laureati mediante borse di formazione internazionale, erogate dalla Regione e destinate a sostenere la partecipazione a percorsi formativi rientranti nelle seguenti tipologie:

a) programmi di alta formazione all'estero, di durata non inferiore a cinque mesi e non superiore a quattro anni, presso università e organismi di alta formazione riconosciuti a livello internazionale per qualità e reputazione;

b) tirocini e stage formativi all'estero, di durata compresa fra cinque mesi e un anno, presso istituzioni ed organizzazioni internazionali, centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, associazioni imprenditoriali e di categoria, di riconosciuta qualità e reputazione a livello internazionale.

3. Per l'inserimento nel mondo del lavoro ligure dei partecipanti ai percorsi formativi di cui al comma 2 ovvero per l'inserimento dei cittadini liguri residenti all'estero da non più di dieci anni che abbiano avuto esperienze formative e professionali assimilabili a quelle realizzate nell'ambito del Programma «Master and Back», il Programma istituisce percorsi di rientro, assistiti da borse di rientro.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono avvalersi degli strumenti previsti dal Programma «Master and Back» i cittadini italiani o comunitari che rispettino le seguenti condizioni:

a) siano residenti in Liguria da almeno tre anni;

b) non abbiano compiuto 33 anni alla data di presentazione della domanda per la partecipazione ai percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 2 e 37 anni per la partecipazione ai percorsi di rientro di cui all'art. 3, comma 3;

c) abbiano conseguito la laurea specialistica, oppure la laurea a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento, con votazione non inferiore a 105/110.

2. Possono partecipare ai soli percorsi di rientro di cui all'art. 3, comma 3, i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, che abbiano trasferito la propria residenza dalla Liguria all'estero da non più di dieci anni.

Art. 5.

Domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al Programma sono comprensive del curriculum vitae del richiedente e di un programma dettagliato del percorso formativo proposto.

2. Nel caso di percorsi formativi per i quali non è ancora stata accettata l'ammissione del candidato da parte del centro internazionale d'eccellenza ospitante, la domanda di partecipazione al Programma può essere accettata con riserva.

Art. 6.

Valutazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al Programma sono valutate secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 12, tenendo conto:

a) del curriculum vitae del candidato;

b) dei percorsi formativi proposti dal beneficiario;

c) dei percorsi formativi proposti da università.

2. I candidati i cui profili personali e i percorsi formativi proposti risultino idonei sono ammessi ad una graduatoria.

Art. 7.

Borsa di formazione internazionale

1. La borsa di formazione internazionale viene erogata, nel limite dei massimali fissati con deliberazione della Giunta regionale, a copertura parziale delle seguenti spese: costi di iscrizione per i programmi di alta formazione; costi di vitto, alloggio e viaggio per i programmi di alta formazione e per i tirocini.

2. La borsa di formazione internazionale viene erogata in tre quote: un'anticipazione del 30 per cento all'atto di presentazione del certificato di iscrizione o frequenza, un'ulteriore quota del 30 per cento al raggiungimento della metà del periodo di formazione o tirocinio, un'ultima quota pari al 40 per cento dell'intera borsa, erogata se, entro un anno dal conseguimento del titolo finale, il beneficiario si inserisce nel mondo del lavoro ligure attraverso uno dei percorsi di rientro previsti nel Programma.

3. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui all'art. 12, individua specifici massimali per le borse destinate a sostenere la parteci-



pazione a percorsi formativi presso le università che occupano le prime cinquanta posizioni nella classifica internazionale di riconosciuta autorevolezza, che sarà allo scopo individuata ed allegata.

Art. 8.

Percorsi di rientro

1. I profili dei partecipanti al Programma «Master ad Back» sono iscritti, di diritto, salva espressa rinuncia, ad una banca dati on line ad accesso riservato, finalizzata all'individuazione dei percorsi di rientro. Il funzionamento e la gestione di tale banca dati sarà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.

2. Previa valutazione del soggetto attuatore, ispirata a criteri definiti dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 11, possono essere inseriti nella banca dati di cui al comma 1 i soggetti che soddisfino i requisiti di cui all'art. 4 e abbiano concluso percorsi formativi di qualità confrontabili con quelli del Programma «Master and Back», ovvero abbiano nel proprio *curriculum vitae* esperienze lavorative presso centri internazionali d'eccellenza.

3. Alla banca dati di cui al comma 1 possono iscriversi imprese, università e centri di ricerca, istituzioni, associazioni imprenditoriali e di categoria presenti in Liguria.

4. I datori di lavoro di cui al comma 3 prendono contatto con il soggetto attuatore mediante specifica richiesta di attivazione di un percorso di rientro, in cui possono essere indicati i nominativi dei candidati ritenuti idonei per tale percorso fra quelli presenti all'interno della banca dati.

5. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui all'art. 12, stabilisce la forma della domanda da parte dei datori di lavoro e i criteri per una sua valutazione, tra i quali deve essere opportunamente valorizzata la dichiarazione di impegno all'accensione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro. L'aver partecipato al Programma «Master and Back» costituisce elemento di priorità nella valutazione.

Art. 9.

Borsa di rientro

1. I soggetti che si avvalgono di un percorso di rientro beneficiano di una borsa di rientro di durata annuale, rinnovabile una sola volta, consistente in una indennità mensile forfettaria, il cui massimo ammontare è stabilito con il Regolamento di cui all'art. 12.

2. Per i partecipanti ai percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 2, la borsa di rientro si cumula con la borsa di formazione internazionale prevista dall'art. 7.

Art. 10.

Impegno all'accensione di un rapporto di lavoro

1. I datori di lavoro di cui all'art. 8, comma 3, che non siano vincolati all'espletamento di pubblici concorsi, nella richiesta di attivazione di un percorso di rientro, dichiarano la propria disponibilità ad accendere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro.

2. Qualora un datore di lavoro non abbia onorato la propria dichiarazione di impegno per almeno il 75 per cento dei beneficiari di borse, nonostante la loro disponibilità, viene escluso dalla banca dati e non può attivare nuovi percorsi di rientro, fatta salva la conclusione dei percorsi già avviati.

Art. 11.

Comitato di Indirizzo e soggetto attuatore

1. Il Comitato d'Indirizzo, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento operativo del Programma, da esercitare attraverso l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla sua attuazione, è composto da non più di cinque persone, di cui almeno un rappresentante designato dall'Università di Genova.

2. Su proposta del Comitato d'Indirizzo, la Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, le funzioni di soggetto attuatore ad uno dei soggetti autorizzati ai sensi di legge a svolgere attività d'intermediazione; nell'ipotesi in cui la Giunta regionale intenda assegnare le funzioni di soggetto attuatore a soggetto privato, l'assegnazione è soggetta all'espletamento delle procedure concorsuali previste per legge. Al soggetto attuatore competono tutte le funzioni di attuazione ed esecuzione del Programma, ivi comprese quelle di pubblicità e informazione.

Art. 12.

Programma e Regolamento di attuazione

1. Il programma integrato di cui all'art. 3, comma 1, costituisce una apposita sezione del Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla ricerca ed all'innovazione di cui all'art. 5 della legge regional e n. 2/2007.

2. La Giunta regionale approva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, dello Statuto un regolamento di attuazione della presente legge che disciplina in particolare:

a) i parametri per il riconoscimento e la valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero dai soggetti richiedenti percorsi di rientro ai sensi dell'art. 3;

b) le particolari condizioni per l'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza in campo artistico e musicale;

c) il recepimento di classifiche internazionali di riconosciuta autorevolezza in materia di università;

d) i termini di presentazione delle domande di cui all'art. 5;

e) le modalità e i criteri di valutazione delle domande, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 6;

f) i casi e le modalità di possibile sospensione temporanea delle borse di cui all'art. 7;

g) i massimali delle borse di cui all'art. 7;

h) la forma della domanda da parte dei datori di lavoro di cui all'art. 8, comma 5;

i) i criteri di valutazione della domanda dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5;

j) l'ammontare massimo della borsa di rientro di cui all'art. 9, comma 1;

k) i criteri e i procedimenti di esclusione dalla banca dati di cui all'art. 10;

l) le funzioni di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11, comma 2;

m) il funzionamento e le modalità di nomina del Comitato di indirizzo, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 1.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area XI «Istruzione, Formazione, Lavoro» alla seguente Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa:

11.106 «Attività di ricerca e innovazione».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 2009

BURLANDO

09R0836



LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale)

1. Gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 12/2009 sono abrogati.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca) — 1. L'Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori di Genova e l'Istituto Giannina Gaslini di Genova (IRCCS), di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie e nell'ambito di un apposito piano predisposto dall'Ente, approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della salute.

2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base dei vigenti regolamenti.

3. Per il triennio 2009 - 2011, il servizio prestato a qualsiasi titolo dal personale degli IRCCS può essere considerato utile esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso al corrispondente profilo professionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che svolge attività di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione è approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 2009

BURLANDO

09R0837

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 44.

Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni e 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modifiche e integrazioni; abrogazione della legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 15-quater della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 15-quater della legge regionale n. 43/2008 è sostituito dal seguente:


«Art. 15-quater. (Programma di investimenti) — 1. Per l'anno 2009 è finanziato un Programma di interventi infrastrutturali a favore dei Comuni e delle organizzazioni non lucrative con una dotazione di € 12.000.000,00.

2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali articolati sulle seguenti aree:

a) viabilità, urbanistica e opere di difesa a mare per un importo di € 5.100.000,00;

b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana per un importo di € 3.150.000,00;

c) tutela ambiente e parchi per un importo di € 1.650.000,00;



d) beni culturali e infrastrutture sportive per un importo di € 1.900.000,00;

e) politiche sociali per un importo di € 200.000,00.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare e fissa la quota da destinare ai piccoli Comuni ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1 sono consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite del 10 per cento della dotazione stabilita.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente)

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 42/2001 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Aiuti a favore dei produttori floricoli) — 1. La Giunta regionale concede agli imprenditori floricoli, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a prestiti a breve termine connessi a operazioni di commercializzazione di prodotti floricoli.

2. Per la gestione dei contributi di cui al comma 1 la Giunta regionale costituisce un apposito fondo presso F.I.L.S.E. S.p.A. A tal fine, i rapporti tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. sono regolati da apposita convenzione.

3. Il fondo di cui al comma 2 può essere incrementato dal contributo di altri soggetti, pubblici o privati. In tal caso, la convenzione è sottoscritta da tutti i soggetti che contribuiscono alla costituzione o all'incremento del fondo.»

Art. 3.

Abrogazione della legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali) e disposizioni transitorie

1. La legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali) è abrogata.

2. Per l'anno 2009 il contributo che la Regione concede alla Fondazione Teatro Carlo Felice ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) è incrementato dell'importo di € 3.000.000,00.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a) dell'art. 2 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area XIII «Agricoltura» - all'U.P.B. 13.105 «Spese per l'incremento delle colture»;

b) dell'art. 3 si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio regionale:

Stato di previsione della spesa

U.P.B. 18.108 «Fondo perenti di parte corrente» - Riduzione di € 3.000.000,00 -

U.P.B. 12.101 «Spesa per la promozione della cultura» - Aumento di € 3.000.000,00.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 2009

BURLANDO

09R0839

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 45.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).

Pubblicata nel S. S. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 21 ottobre 2009)

(Omissis)

09R0841

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 46.

Interventi a favore delle imprese di esercizio cinematografico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, in considerazione della loro importanza economico-sociale, sostiene le imprese che gestiscono le sale e le arene cinematografiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale) e attua interventi diretti a favorire il loro sviluppo e la loro competitività sul mercato.

Art. 2.

Interventi finanziabili

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi per l'effettuazione di investimenti diretti:

a) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e delle arene cinematografiche esistenti, con partico-



lare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati e di tecnologie digitali;

b) alla trasformazione delle sale e delle arene cinematografiche esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) all'installazione, alla ristrutturazione e al rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, nonché dei servizi accessori alle sale e alle arene cinematografiche;

d) alla realizzazione di nuove sale e arene cinematografiche e al ripristino di quelle inattive;

e) all'abbattimento di barriere architettoniche;

f) all'attrezzatura delle sale e delle arene cinematografiche con sistemi di sottotitolazione proiettata e sistemi ad induzione, tali da consentire agli ipoacusici l'ascolto mediante apparecchi acustici.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le imprese di esercizio iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), titolari o gestori di sale o arene cinematografiche, in possesso dei titoli autorizzativi prescritti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Agevolazioni

1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi in forma attualizzata, che comporta per il beneficiario la riduzione della quota di interessi in relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all'art. 2.

2. La Giunta regionale può prevedere, in aggiunta al contributo attualizzato in conto interessi, la concessione di un contributo a fondo perduto, il cui importo è determinato sulla base dell'investimento dichiarato ammissibile nella misura percentuale o assoluta dalla stessa stabilità.

3. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è istituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato «Fondo per favorire la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e arene destinate all'attività cinematografica».

4. Il fondo può essere implementato ed alimentato con risorse comunitarie, statali e regionali.

5. Ai fini della presente legge, le operazioni di finanziamento sono effettuate da istituti di credito convenzionati con F.I.L.S.E. S.p.A.

6. La Giunta regionale approva:

a) lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., contenente, tra l'altro, le modalità per la gestione del fondo;

b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.

7. La Giunta regionale, nell'ambito del provvedimento di cui al comma 6, lettera b), può determinare percentuali diverse di agevolazioni in considerazione dei seguenti elementi:

a) ambito territoriale nel quale è ubicata la sala o arena oggetto di intervento, con particolare riguardo a comuni sprovvisti di sale o arene e a comuni confinanti con altri comuni anch'essi sprovvisti di sale o arene;

b) condizioni soggettive del richiedente, con particolare riguardo allo sviluppo di imprenditoria giovanile e femminile nel settore.

8. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per i medesimi investimenti.

Art. 5.

Regime delle agevolazioni

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'art. 4 nei limiti del regime «*de minimis*», secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

prelevamento di quota di € 500.000,00 dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

iscrizione di € 500.000,00 all'U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 2009

BURLANDO

09R0840

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2009, n. 20.

Modifica della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 201 del 27 novembre 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 15 del 2008

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:

«3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di € 12.000.000,00.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad € 1.000.000,00, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui



all'UPB 1.7.2.3.29151 e al Capitolo 86620 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, così come modificato dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 novembre 2009

ERRANI

09R1028

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2009, n. 21.

Modifica della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 202 del 30 dicembre 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 8-bis dell'art. 19 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è inserito il seguente:

«8-ter. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) iscritte nell'albo regionale o nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché dei centri di servizio al volontariato dell'Emilia-Romagna.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 novembre 2009

ERRANI

09R1029

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 203 del 30 novembre 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma) è sostituito dal seguente:

«1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma.».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«2. Le finalità del Parco sono:

a) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano-Reggiano;

b) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;

c) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:

specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoonosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;

habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;

biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;

d) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;

e) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;

f) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.».

3. Al comma 3 dell'art. 1 della Legge regionale n. 46 del 1995 dopo la parola «Corniglio» si inseriscono le parole «, di Tizzano Val Parma».

Art. 2.


Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Obiettivi gestionali e misure di incentivazione)

— 1. Obiettivi gestionali del Parco sono:

a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul territorio dell'area protetta e delle loro associazioni professionali alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell'Ente di gestione e dall'art. 33 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000);



b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle attività agricole eco-compatibili;

c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio della Comunità montana Appennino Parma Est per la conservazione e lo sviluppo sostenibile fra Parco nazionale, Parco regionale, paesaggio naturale e seminaturale protetto, SIC, ZPS;

d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella gestione faunistico-venatoria dell'area contigua di cui all'art. 25, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2005;

e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario;

f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la funzionalità ecologica e la vocazione agricola del territorio.

2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del Parco sono:

a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la valorizzazione del paesaggio del Parmigiano-Reggiano;

b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei borghi;

c) il sostegno alle attività agricole tipiche;

d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistenti finalizzata alla promozione del turismo pluristagionale sostenibile e compatibile con le finalità del Parco.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Norme di salvaguardia) — 1. Al Parco istituito ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:

a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;

b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche.

3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del comma 2 non rientrano:

a) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;

b) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;

c) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente.

4. Tra le attività ammesse di cui al comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20 per cento. Sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia.

5. Con riferimento alle aree contigue di cui all'art. 25, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6 del 2005:

a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.»

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è soppresso.

3. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 6 del 2005.»

4. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).»

5. Il comma 6 dell'art. 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'art. 31 della legge regionale n. 6 del 2005.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2005.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 viene aggiunto il seguente:


«1-bis. Il Consorzio di gestione del Parco è disciplinato dal Capo II della legge regionale n. 6 del 2005.»

3. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 sono soppressi.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'art. 5 Comitato tecnico-scientifico della legge regionale n. 46 del 1995 è abrogato.



Art. 7.

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:

- a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- b) il Regolamento del Parco;
- c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 2005.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'art. 9 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Vigilanza e sanzioni*) — 1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'art. 10 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Norme transitorie e finali*) — 1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del Parco tutte le funzioni di competenza sui territori a parco ed area contigua sono svolte dall'attuale Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge regionale n. 6 del 2005 ed in particolare dei Titoli III e IV.»

Art. 11.

Sostituzione della cartografia

1. La cartografia di cui all'Allegato A della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dall'allegato cartografico A della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna 30 novembre 2009

ERRANI

(*Omissis*).

09R1030

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23.

Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 204 del 30 novembre 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000

1. Nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) dopo il TITOLO III, è inserito il seguente:

«TITOLO III-BIS.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO.

Art. 40-bis.

Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio

1. Il presente Titolo, nell'osservanza dell'art. 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato quale Codice dei beni culturali e del paesaggio, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli Enti locali e le altre Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio.

3. Il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione regionale, in quanto espressione della identità culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche assumono la tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle politiche a incidenza territoriale.


4. La tutela del paesaggio è garantita dal sistema degli strumenti di pianificazione paesaggistica, costituito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nonché dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali Comunali (PSC) che diano attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali. I PTCP specificano, approfondiscono e integrano le previsioni del PTPR, senza derogare alle stesse, coordinandole con gli strumenti territoriali e di settore incidenti sul territorio.

Art. 40-ter.

Compiti della Regione e politica per il paesaggio

1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa.

2. La politica per il paesaggio ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei paesaggi regionali tramite la salvaguardia e il rafforzamento dei



valori identitari e la gestione sostenibile del paesaggio. In particolare, la politica per il paesaggio si sviluppa attraverso le seguenti azioni:

a) la tutela del paesaggio, attuata dal PTPR, il quale, assieme agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole e degli obiettivi di qualità del paesaggio regionale;

b) la valorizzazione del paesaggio, attraverso progetti di tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR;

c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, nonché il monitoraggio, mediante l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali.

3. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali e di sviluppo che producono effetti diretti o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli immobili o sulle aree tutelate e promuove la partecipazione alle scelte relative alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, anche attraverso processi partecipativi dei cittadini e loro associazioni secondo metodologie trasparenti, paritetiche, rappresentative e inclusive che permettano il confronto dei punti di vista e la mediazione degli interessi.

4. Allo scopo di perseguire tale sviluppo coordinato e omogeneo delle attività di tutela, valorizzazione e recupero del paesaggio, l'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento, direttive e linee guida in materia, ai sensi dell'art. 16.

Art. 40-quater.

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

1. Il PTPR, che costituisce parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e stabilisce per ciascuno di essi la normativa d'uso per la tutela dei caratteri distintivi. La disciplina del PTPR è integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.

3. Al fine di attuare la gestione coordinata e omogenea della tutela, il PTPR definisce, inoltre, i criteri di rappresentazione, specificazione e articolazione dei sistemi, delle zone e degli elementi ai fini dell'elaborazione della cartografia dei PTCP e dei PSC.

4. Il PTPR, sulla base del riconoscimento e della condivisione dei caratteri connotativi del territorio, nonché delle dinamiche di sviluppo dello stesso, individua gli ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio regionale unitariamente percepite, i quali costituiscono quadro di riferimento cogente, per assicurare la coerenza delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali.

5. Il PTPR individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di:

a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela;

b) individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio, compatibili con i valori e i significati riconosciuti del paesaggio;

c) valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo il miglioramento della qualità complessiva del territorio e il rafforzamento delle diversità locali, assicurando, nel contempo, il minor consumo di territorio.

6. Il PTPR definisce i criteri per l'apposizione, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, con l'obiettivo di identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della diversità paesaggistica e culturale del territorio emiliano-romagnolo.

7. Il PTPR, sulla base dei valori paesaggistici indicati e dei livelli di tutela definiti dalle norme nazionali e regionali e delle linee guida previ-

ste dal comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), individua le aree del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree sottoposte a peculiari limitazioni.

8. Nelle more dell'adeguamento del PTPR di cui al comma 7, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, emana un atto di ricognizione delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico da osservare per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, al fine di assicurare il rispetto da parte degli Enti locali delle norme nazionali e regionali in materia.

Art. 40-quinquies.

Procedimento

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'art. 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta regionale può stipulare un accordo preliminare con il Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzato alla individuazione dei contenuti del piano paesaggistico da elaborare congiuntamente e alla definizione dei tempi e delle modalità di redazione dello stesso.

3. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo comunica all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno. Successivamente, il Presidente della Regione, per l'esame congiunto del documento preliminare, convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi, ai sensi dello stesso art. 14, comma 3, le Province, le Autorità di bacino e gli Enti di gestione delle aree naturali protette, nonché gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro il termine perentorio di durata della conferenza di pianificazione, l'Osservatorio per la qualità del paesaggio pone in essere le eventuali forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e loro associazioni stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di approvazione del documento preliminare e predisporre la sintesi dei pareri, delle proposte e delle osservazioni avanzate.

4. A seguito della conclusione della fase della conferenza di pianificazione, l'Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali. Copia del piano adottato è trasmesso agli Enti indicati al comma 3.

5. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione.

L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:


a) gli enti e organismi pubblici;

b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;

c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. In sede di elaborazione delle varianti al PTPR e dell'adeguamento dello stesso ai sensi dell'art. 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta stipula l'accordo di cui all'art. 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la condivisione dei contenuti riferiti ai beni paesaggistici e per la definizione del termine di approvazione dell'adeguamento stesso.

8. L'Assemblea legislativa, entro la scadenza del termine di cui al comma 7, decide sulle osservazioni e approva il piano. Ai fini della predisposizione della proposta di atto deliberativo, la Giunta regionale acquisisce la valutazione ambientale dell'autorità individuata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9



(Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

9. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ai sensi del comma 9.

Art. 40-sexies.

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Comunità montane. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.

2. Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, in particolare con la programmazione per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, incidenti sul territorio.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dallo stesso PTPR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

4. Le Amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali alle conferenze di pianificazione relative al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici alle previsioni del PTPR.

5. Le Province predispongono il documento preliminare relativo alla variante di adeguamento del PTCP al PTPR in accordo con la Regione e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. La medesima variante di adeguamento del PTCP contiene la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio provinciale, comprensiva delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione dei beni paesaggistici e dei relativi interventi di valorizzazione. Dopo l'approvazione della variante di adeguamento, le Province trasmettono la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici alla Commissione regionale per il paesaggio, di cui all'articolo 40-duodecies.

Art. 40-septies.

Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio

1. I progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti identitari che connotano il territorio regionale individuati dal PTPR.

2. Costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero

ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000), per le finalità di cui all'art. 40-sexies, comma 2.

3. Al fine della predisposizione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, la Regione promuove la conclusione con gli Enti territoriali di accordi territoriali ai sensi dell'art. 15, anche attraverso il confronto con le parti sociali e i portatori di interessi diffusi. Agli accordi possono partecipare anche gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero altre amministrazioni statali interessate. Gli accordi sono volti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Gli accordi territoriali stabiliscono, in particolare:

- il contesto paesaggistico oggetto delle azioni previste dall'accordo e le misure dirette alla sua valorizzazione;
- il programma di lavoro del progetto con l'indicazione del costo complessivo, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attività di predisposizione del progetto di valorizzazione;
- la valutazione degli effetti di miglioramento del contesto paesaggistico di riferimento.

5. L'accordo impegna gli enti sottoscrittori a conformare i propri atti di pianificazione e di programmazione ai suoi contenuti, indirizzando l'allocatione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche settoriali e la progettazione dei relativi specifici interventi.

6. La Regione concorre al finanziamento dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio attraverso appositi contributi, concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'elaborazione e l'attuazione degli stessi.

Art. 40-octies.

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio

1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nell'ambito delle proprie strutture, con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto dell'esercizio da parte della Regione dei compiti di vigilanza sulle funzioni amministrative delegate ai Comuni e di valutazione delle trasformazioni incidenti sui beni paesaggistici. A tale scopo, l'Osservatorio realizza studi, raccoglie dati conoscitivi e formula proposte; inoltre, cura lo svolgimento dei processi di partecipazione dei cittadini e loro associazioni, ove stabilite ai sensi dell'articolo 40-quinquies, comma 3.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, nell'esercizio dei propri compiti, collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti di gestione dei parchi e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché, previo specifico accordo, con le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, con gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite funzioni di vigilanza sul territorio e con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).

3. La Giunta regionale presenta ogni tre anni il rapporto sullo stato del paesaggio regionale. A tale scopo può attivare forme di collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.

4. Per favorire la diffusione della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle politiche e attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio realizza attività di informazione ai cittadini, anche tramite l'utilizzo di sistemi telematici. A tal fine può avvalersi dell'Archivio regionale della pianificazione, istituito ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis e dell'IBACN.

Art. 40-nonies.

Compiti delle Province

1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, la Provincia, attraverso il PTCP:

- attua i contenuti e le disposizioni del PTPR, specificandoli e integrandoli in riferimento alle caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali del territorio provinciale;



b) fornisce la rappresentazione cartografica dei caratteri e dei valori paesaggistici locali, sulla base della metodologia fissata dal PTPR;

c) fornisce la rappresentazione cartografica dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

d) predispone gli strumenti di supporto per l'attività conoscitiva e valutativa del territorio per le amministrazioni comunali.

Art. 40-decies.
Compiti dei Comuni

1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, i Comuni, attraverso i PSC, provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni dei PTPR e perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica da questo individuati. I PSC, in ragione del maggior livello di dettaglio dei propri elaborati cartografici, possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dal PTPR e dal PTCP, fino a portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio.

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli artt. 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell'ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale. I Consigli comunali possono delegare le medesime funzioni amministrative alle Unioni di comuni, costituite anche ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al Comune o all'Unione di Comuni un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario *ad acta*.

4. Nel caso di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali o statali da parte di un Comune o di una Unione di Comuni, la Giunta regionale può, previa formale diffida, apportare le eventuali necessarie modifiche all'assetto delle funzioni delegate.

Art. 40-undecies.
Autorizzazione paesaggistica

1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dagli artt. 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 159 dello stesso Codice.

2. I Comuni e le Unioni di Comuni assicurano l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto stabilito dall'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. La Giunta regionale, accerta l'inadempienza di un Comune o di una Unione di Comuni a quanto previsto dal comma 2, apportando, previa formale diffida, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. I Comuni e le Unioni di Comuni richiedono, a corredo dell'istanza di autorizzazione, la documentazione per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, stabilita ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente.

5. Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, negli ambiti territoriali individuati dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli artt. 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all'art. 136 del suddetto Codice e al presente Titolo, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione o di verifica e aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 6 dell'art. 40-duodecies.

6. La relazione tecnica illustrativa che il Comune e l'Unione di Comuni deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riporta il parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio di cui all'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

7. L'autorizzazione è atto autonomo e presupposto del titolo abilitativo edilizio e i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. L'autorizzazione è vigente per un periodo di cinque anni dalla sua emanazione, trascorso il quale l'esecuzione degli interventi deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Per le opere temporanee e stagionali, l'autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi.

8. Presso ogni Comune e Unione di Comuni è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

9. Al fine di definire ambiti ottimali per l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di istituire Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione vigente. I Comuni interessati da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell'art. 13, comma 3, della presente legge, sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma associata, di un'unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Art. 40-duodecies.
Commissione regionale per il paesaggio

1. In attuazione dell'art. 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta:

a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali o un suo delegato;

b) dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio o un suo delegato;

c) dal Soprintendente per i beni archeologici competente per territorio o un suo delegato;

d) da un rappresentante della Regione, responsabile degli uffici preposti alla tutela del paesaggio o un suo delegato;

e) da un rappresentante della Provincia, responsabile dell'ufficio preposto alla tutela del paesaggio, competente per territorio, o un suo delegato;


f) da tre esperti in materia di paesaggio individuati dalla Giunta regionale tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito delle terne designate dalle Università aventi sede in Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi.

3. La Giunta regionale designa il Presidente della Commissione regionale per il paesaggio, scegliendolo tra i componenti di cui alle lettere d) e f) del comma 2.

4. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco competente per territorio, nonché, nei casi in cui la proposta riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali, un rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, e, ove esistente, un rappresentante della Comunità montana competente per territorio.

5. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e ha sede presso la Regione.

6. La Commissione regionale per il paesaggio, di propria iniziativa ovvero su istanza presentata dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o dai Comuni interessati, dal Direttore regionale per i beni culturali e



paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali, provvede a proporre:

a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'art. 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;

c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di competenza regionale.

7. La Commissione regionale per il paesaggio può, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali, esprimere il proprio parere anche in merito alle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale, di cui all'art. 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

*Art. 40-terdecies.
Procedimenti di competenza della
Commissione regionale per il paesaggio*

1. Per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e le verifiche e aggiornamenti delle stesse, proposte dalla Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 40-duodecies, comma 6, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli art. 138 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 1, integrano la disciplina generale di tutela e valorizzazione del paesaggio dettata dal PTPR, come specificato e integrato dai PTCR.

3. Il parere di cui agli artt. 138, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è espresso dalla Regione sentita la Commissione regionale per il paesaggio. La Commissione comunica la propria valutazione entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere.»

*Art. 2.
Norma transitoria*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina la Commissione regionale per il paesaggio, in applicazione dell'art. 40-duodecies della legge regionale n. 20 del 2000.

2. Fino alla istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 40-octies della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni ivi previste sono svolte dalle strutture regionali.

*Art. 3.
Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 20 del 2000*

1. All'art. 50, comma 1, della Legge regionale n. 20 del 2000 le parole «di cui agli artt. 49, 50-bis e 51» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli artt. 40-septies, 50-bis e 51».

*Art. 4.
Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale);

b) l'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);

c) l'art. 10, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia);

d) gli artt. 24 e 49 e l'art. 51, comma 3-ter, della legge regionale n. 20 del 2000;

e) l'art. 94 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforme del sistema regionale locale).

Art. 5.

*Disposizioni transitorie in materia di
riduzione del rischio sismico*

1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).

2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008.

3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1° marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'art. 3 della medesima legge regionale.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della legge regionale n. 19 del 2008.

Art. 6.

*Disposizioni per la gestione del Parco naturale
del Sasso Simone e Simoncello*

1. Nelle more dell'istituzione di un apposito Parco di carattere interregionale, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale della Marche 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), continua ad esercitare le proprie attività secondo gli strumenti normativi vigenti anche nella porzione territoriale attualmente ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione), all'interno della Regione Emilia-Romagna; gli organi gestionali del Parco dispiegano effetti fino alla loro scadenza. Le nuove nomine dei suddetti organi e le modifiche agli strumenti normativi di gestione e di pianificazione del Parco sono effettuate d'intesa tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna.



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 novembre 2009

ERRANI

09R1031

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 ottobre 2009, n. 55/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*
n. 38 del 14 ottobre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) ed in particolare l'art. 26;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 luglio 2009;

Visto il parere di cui all'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 715;

Visto il parere della III commissione - Attività produttive - espresso nella seduta dell'8 settembre 2009;

Visto l'ulteriore parere di cui all'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 858.

Considerato quanto segue

1. Per la realizzazione delle finalità della legge regionale n. 53/2008 e per garantirne un'uniforme applicazione sul territorio è necessario stabilire modalità uniformi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane;

2. Per assicurare il rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 53/2008 è necessario prevedere una disciplina specifica dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura (CCIAA);

3. La ridefinizione della composizione, del ruolo e delle funzioni della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT) risponde

all'esigenza di trovare alla stessa nuova collocazione, soprattutto dopo l'eliminazione delle commissioni provinciali per l'artigianato;

4. Per garantire l'applicazione delle disposizioni relative al maestro artigiano e per la determinazione del limite dimensionale delle imprese artigiane di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) legge regionale n. 53/2008 sono definiti in un elenco i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

5. Al fine di garantire uniformità e trasparenza nell'attribuzione della qualifica di maestro artigiano sono definite le modalità e le procedure per il riconoscimento della qualifica;

6. Per garantire l'applicazione delle disposizioni relative alla possibilità di accreditare i centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) sono definite le procedure per la presentazione delle richieste, le tipologie dei servizi erogabili ed è previsto un controllo sul mantenimento dei requisiti e sulle attività dei CSI;

7. I termini di conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano e per l'accreditamento dei CSI sono congrui, in riferimento alla complessità delle procedure previste dal regolamento.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all'art. 26 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Capo II

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 2.

Dichiarazione per l'iscrizione (artt. 13 e 14 legge regionale n. 53/2008)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito albo artigiani, la dichiarazione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.

2. Le dichiarazioni per l'iscrizione sono presentate in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'art. 8 e seguenti della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa).

3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).

4. Al momento della presentazione della dichiarazione e prima di procedere all'iscrizione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica la regolarità formale della dichiarazione ed in particolare accerta:

- a) la sottoscrizione della dichiarazione;
- b) la completezza della compilazione della modulistica;
- c) l'allegazione dei documenti e dei certificati nei casi richiesti dalla legge;
- d) la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.



5. La presentazione della dichiarazione consente l'immediato avvio dell'attività di impresa e dà luogo all'attribuzione del numero di iscrizione nell'albo artigiani con decorrenza dalla data di presentazione della stessa.

Art. 3.

Iscrizione nell'albo artigiani (art. 13 legge regionale n. 53/2008)

1. L'iscrizione nell'albo artigiani avviene con modalità informatiche conformemente a quanto previsto dalla normativa sul registro delle imprese e sulla comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Le CCIAA trasmettono alla Regione le informazioni contenute nella comunicazione unica per la nascita dell'impresa attraverso il sistema di cooperazione applicativa della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT - CART) di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana) secondo gli standard e con le modalità tecniche definite dalla Regione.

Art. 4.

Controlli (art. 14 legge regionale n. 53/2008)

1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti previsti dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 53/2008 sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.

2. Le CCIAA effettuano controlli a campione delle dichiarazioni su un campione comunque non inferiore al 10 per cento.

3. Le CCIAA procedono al controllo puntuale:

a) quando vi siano fondati dubbi sulla veridicità o sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali;

b) in ambiti produttivi e settoriali predeterminati, con riferimento a dichiarazioni contenenti informazioni particolarmente complesse quali quelle relative alle imprese di pulizia, alle imprese di installazione di impianti e alle imprese di autoriparazione.

4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3.

Capo III

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO TOSCANO (CRAT)

Art. 5.

Insedimento (art. 12 legge regionale n. 53/2008)

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del presidente e del vice presidente.

Art. 6.

Organizzazione (art. 12 legge regionale n. 53/2008)

1. La CRAT è dotata di un ufficio di segreteria che provvede:

a) alla tenuta del protocollo dei ricorsi;

b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;

c) alla pubblicità e alla conservazione degli atti;

d) agli adempimenti in materia di statistica e di programmazione della commissione;

e) agli adempimenti relativi alla formulazione dei pareri per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano;

f) ad ogni altro compito ad essa attribuito dalla commissione.

2. Il funzionamento dell'ufficio di segreteria è assicurato da Unioncamere Toscana e regolato da apposita convenzione tra la Regione e l'Unioncamere Toscana stessa.

3. Il personale assegnato all'ufficio di segreteria è alle dipendenze funzionali della commissione.

Art. 7.

Funzionamento (art. 12 legge regionale n. 53/2008)

1. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle indicazioni degli altri componenti.

2. L'iscrizione di diritto di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti della commissione.

3. Della convocazione della commissione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, anche in via telematica, almeno tre giorni prima della riunione.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti al solo fine della validità della seduta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Capo IV

SETTORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE E TRADIZIONALI

Art. 8.

Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (art. 19 legge regionale n. 53/2008)

1. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, compreso l'abbigliamento su misura ed il restauro, sono quelli riconducibili ai codici ATECO riportati in allegato A, colonna 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Le attività individuate nell'elenco di cui all'allegato A, colonna 2, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 53/2008.

Capo V

MAESTRO ARTIGIANO

Art. 9.

Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (art. 22 legge regionale n. 53/2008)

1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

2. Ogni CCIAA individua il responsabile del procedimento di riconoscimento e predispone la modulistica per la presentazione delle domande.



3. La CCIAA istruisce con scadenza trimestrale le domande di riconoscimento ad essa pervenute. Il procedimento è concluso entro novanta giorni successivi alla scadenza del trimestre.

4. Per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano la CRAT esprime parere alla CCIAA entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta dello stesso. La CRAT a tal fine può acquisire qualificati pareri esterni, chiedere documentazione integrativa, effettuare visite presso la sede operativa del candidato maestro artigiano.

Art. 10.

Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (art. 22, comma 2 legge regionale n. 53/2008)

1. La qualifica di maestro artigiano può essere conseguita per un'attività ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A colonna 1.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono così specificati:

a) quanto all'anzianità professionale nella stessa attività:

1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;

3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;

b) grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza ed a tal proposito è presentato un curriculum professionale;

c) attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile da qualsiasi elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

Capo VI

CENTRI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE (CSI)

Art. 11.

Modalità e termini per l'accreditamento (art. 4, comma 3, lettera a) legge regionale n. 53/2008)

1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del centro di sviluppo delle imprese (CSI), è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.

2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CSI;

c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CSI, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 della legge regionale n. 53/2008;

d) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CSI.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera b) contiene i seguenti elementi:

a) appartenenza alla sezione regionale della confederazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del mondo artigiano;

b) generalità del responsabile del CSI, della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province.

4. L'accreditamento dei CSI è effettuato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 53/2008.

5. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in sessanta giorni.

Art. 12.

Attività e servizi dei CSI (art. 4, comma 3, lettera b) legge regionale n. 53/2008)

1. I CSI devono essere dotati di una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare, in via complementare rispetto all'offerta dei servizi già erogati dalle associazioni a livello provinciale, l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:

a) qualificazione del sistema imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione delle imprese;

b) trasferimento tecnologico a favore delle imprese, tra imprese e/o dal sistema universitario e della conoscenza in genere per l'innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;

d) consulenza in materia di bandi e progetti europei;

e) marketing;

f) sicurezza e tutela dei fruitori;

g) tutela dell'ambiente;

h) igiene e sicurezza sul lavoro;

i) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese;

j) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione erintracciabilità dei prodotti;

k) interventi finalizzati a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.

2. I CSI possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali e provinciali di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con le stesse associazioni o loro società di scopo.

Art. 13.

Controlli e verifiche (art. 4, comma 3, lettera c) legge regionale n. 53/2008)

1. Il dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale effettua periodici controlli sulle attività dei CSI e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 ottobre 2009

MARTINI

(Omissis).

09R0812



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 27.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2009 e nuova disciplina della «Finanza Regionale per lo sviluppo del Molise - Fin-Molise - S.p.A.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 29 ottobre 2009)

(Omissis).

09R0854

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2010).

(Pubblicata nel S. O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 29 dicembre 2009)

(Omissis).

09R1009

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 6.

Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013.

(Pubblicata nel S. O. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 29 dicembre 2009)

(Omissis).

09R1010

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-027) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.









* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 7 1 0 *

€ 2,00

